

## **Parere n. 27 del 03/10/2007**

**PREC197/07**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Edilcostruzioni Group s.r.l. - conduzione e manutenzione edile e impiantistica degli stabili della Banca d'Italia nelle Regioni Abruzzo e Molise. S.A. Banca d'Italia

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### **Considerato in fatto**

In data 22/01/2007 è stato pubblicato il bando relativo all'appalto indicato in oggetto, per un importo complessivo presunto di 2.302.580,00 euro, categoria prevalente OG2, classifica III e categorie scorporabili OS28, classifica I e OS30, classifica II.

In data 14/05/2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'Edilcostruzioni Group s.r.l., mandataria dell'associazione temporanea con la ditta Tecnoelettronica di Gianni Tanzi, contesta l'esclusione dalla gara indicata in oggetto, in quanto detta mandataria, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 49 del d. Lgs. n. 163/2006, si è avvalsa di attestazione SOA di altra impresa la cui certificazione di qualità risultava scaduta.

A parere dell'impresa istante, la norma riconosce la possibilità di un avvalimento parziale e pertanto ritiene legittimo incorporare la qualificazione nella categoria OG2, classifica IV, il cui possesso viene dimostrato tramite l'impresa ausiliaria, dal sistema di qualità, detenuto dall'impresa mandataria che ha la certificazione SOA in fase di rinnovo.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha preliminarmente eccepito di non aver adito l'Autorità e di ritenere pertanto che non si debba dar seguito alla richiesta di parere.

Nel merito della questione, ha evidenziato che in sede di gara la Commissione ha rilevato che il certificato SOA dell'impresa ausiliaria riportava una qualità scaduta alla data di presentazione delle offerte e pertanto, atteso quanto statuito dall'Autorità con determinazione n. 6/2004, ha valutato la qualificazione dell'impresa ausiliaria in misura ridimensionata, potendosi utilizzare la certificazione SOA per i soli lavori per i quali, ai sensi dell'Allegato B al d.P.R. 34/2000, non è richiesto il requisito della qualità.

La S.A. ha inoltre specificato come nel caso in esame non si possa parlare di avvalimento parziale, atteso che per le classifiche superiori alla II, il possesso del sistema di qualità deve essere considerato unitariamente alla qualificazione.

### **Ritenuto in diritto**

Preliminarmente si precisa che ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, l'istanza di parere può essere rivolta all'Autorità dalla stazione appaltante, da una parte interessata ovvero da più parti interessate, singolarmente o congiuntamente.

Sussistono pertanto i presupposti per una pronuncia sulla questione da parte dell'Autorità.

Nel merito della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità si precisa, concordemente con quanto affermato dalla Stazione appaltante, che il possesso, nei limiti e con le scadenze temporali di cui all'allegato B al d.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, non è un mero titolo abilitante all'esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici per i quali è richiesto il possesso della classifica III o superiore e, di conseguenza, la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria ai fini della qualificazione dell'impresa, costituendo un nesso imprescindibile.

Come riportato nella determinazione n. 29/2002, le stazioni appaltanti devono verificare che l'attestazione di qualificazione riporti l'indicazione di tale possesso e, nel caso di mancanza, l'obbligo dell'esclusione dalla gara del concorrente.

Quanto sopra è stato ulteriormente ribadito nella determinazione n. 6/2004, laddove è statuito che

“le stazioni appaltanti verificano l’ammissibilità di una impresa a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date contenute nell’attestazione, la validità del documento nel senso che esso non abilita l’impresa a partecipare alle gare nel caso il certificato di qualità o la dichiarazione di qualità non sono più validi e l’importo dell’appalto, invece, lo richieda (importo dei lavori di competenza dell’impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza)”.

Non è pertanto ammissibile l’avvalimento dell’attestazione SOA di altro soggetto, tenendo in considerazione la sola classifica di iscrizione (III) nella categoria di opere richiesta dal bando di gara, svincolata dal possesso della certificazione di qualità.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che risulta conforme alla normativa in materia di qualificazione delle imprese l’esclusione dell’impresa Edilcostruzioni Group s.r.l., mandataria dell’associazione temporanea con la ditta Tecnoelettronica di Gianni Tanzi.

Il Consigliere Relatore:

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2007